



## CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

UFFICIO PER L'AUTONOMIA FUNZIONALE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

San Donà di Piave, 24 marzo 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Sindaco  
Ai Capigruppo Consiliari  
Al Segretario Generale

### INTERROGAZIONE

**Il sottoscritto David Vian in qualità di Consigliere Comunale presenta la seguente interrogazione.**

**Oggetto: Criticità procedurali e amministrative relative alla Delibera di Giunta n. 43 del 03/03/2026.**

Tipo di risposta richiesta:  Scritta  Orale  
Presentazione orale:  Sì  No

Rivolta a:  Sindaco  Vice Sindaco  Ass. \_\_\_\_\_  
 Presidente C.C.  Consigliere delegato \_\_\_\_\_

#### **PREMESSO CHE:**

- In data 03/03/2026 alle ore 14:00, veniva pubblicata sull'Albo Pretorio online (n. reg. 538) la Delibera di Giunta n. 43 avente ad oggetto "COLLABORAZIONE PROPOSTA ATTIVITÀ EDUCATIVE ORATORIO SALESIANO DON BOSCO".
- Tale atto risultava regolarmente istruito con i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi digitalmente ai sensi dell'art. 49 del TUEL in data 03/03/2026, prevedendo un impegno di spesa di 18.000,00 Euro su precisi capitoli di bilancio.
- Il documento riportava l'attestazione di avvenuta approvazione ad "unanimità di voti favorevoli" ed era sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale (ore 12:35:34) e dal Sindaco (ore 12:39:52).
- Le suddette sottoscrizioni sono avvenute tramite dispositivi sicuri QSCD, i quali escludono automatismi tecnici e richiedono l'inserimento consapevole di un PIN personale da parte del firmatario.
- In data 03/03/2026 alle ore 17:35, i consiglieri ricevevano una comunicazione e-mail (Prot. N. 0010683/2026) che dichiarava l'atto "non approvato" e ne annullava la pubblicazione.
- In data 05/03/2026, veniva pubblicata una nuova Delibera n. 43, con oggetto totalmente differente, riutilizzando il numero della precedente senza alcun richiamo formale alla rimozione dell'atto originale.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- La firma digitale su un atto pubblico non è un mero automatismo, ma una dichiarazione di volontà e di attestazione di fatti avvenuti alla presenza dei firmatari.

- La rimozione manuale di un atto già perfetto ed efficace dall'Albo Pretorio, con conseguente "buco" nel registro cronologico (da n. 537 a n. 539), lede i principi di trasparenza, tracciabilità e fede pubblica dei registri comunali.
- Un atto amministrativo viziato da errore deve essere rimosso tramite un provvedimento di autotutela motivato (nuova Delibera) e non tramite una semplice comunicazione e-mail priva di valore provvedimentoale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:**

1. Come sia tecnicamente possibile che un atto che ha superato con successo l'intera fase istruttoria e la sottoscrizione consapevole dei vertici dell'Ente possa essere definito "frutto di un errore materiale".
2. Per quale ragione si sia proceduto alla rimozione manuale del registro n. 538 dall'Albo Pretorio invece di seguire la procedura di annullamento in autotutela prevista dalla legge.
3. Se il "fraitendimento" citato nella nota del Segretario Generale del 24/03/2026 inviata allo scrivente a seguito di richiesta di accesso agli atti nasconda in realtà una scelta politica di ritiro del finanziamento intervenuta solo dopo la regolare adozione dell'atto.
4. Se l'Amministrazione non ritenga che la cancellazione di un atto regolarmente istruito e firmato, unitamente al riutilizzo dello stesso numero (n. 43) per un atto diverso, mini la certezza del diritto e la fede pubblica dei registri comunali.

Il Consigliere Comunale

David Vian